



Comune di Carbonara
al Ticino
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 17/09/2009



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.

Art. 1. Finalità e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano, gestito ed impiegato dal Comune di Carbonara al Ticino (PV) - Comando Polizia Locale, con sede in Carbonara al Ticino Via Roma n. 16, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Le finalità che il Comune di Carbonara al Ticino intende perseguire attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L. 07/03/1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs n.196/2003. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:
 - assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - tutelare il patrimonio;
 - controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità.Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole e dei percorsi casa scuola e contemporaneamente il patrimonio del centro storico.
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003.
5. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese video, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto; b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Carbonara al Ticino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali; f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; k) per "**Codice**", il D.Lgs.n.196/2003 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; l) per "**Garante**", il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Carbonara al Ticino, sono: **a)** attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale; **b)** rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico; **c)** rilevare infrazioni al codice della strada; **d)** vigilare sul pubblico traffico; **e)** tutela del patrimonio comunale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Carbonara al Ticino, in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Carbonara al Ticino individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune, ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.7, del D.Lgs.n.196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso la sede del Comune di Carbonara al Ticino in Via Roma, 16 - Ufficio di Polizia Locale.

Art. 4 Nomina dell'incaricato della gestione e del trattamento dei dati.

1. Il Responsabile designa per iscritto l'incaricato nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso all'armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale.

Art. 5 Persone autorizzate ad accedere al sistema.

1. L'accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento il quale provvederà a darne comunicazione all'incaricato addetto al servizio oltre che oralmente, tramite annotazione sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
4. Nei locali del Comando della Polizia Locale ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del Responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui scritto.

Il suddetto registro potrà essere anche predisposto su supporto informatico.



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

Art. 6 Accesso ai sistemi e parole chiave.

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e all'incaricato indicati negli articoli 3 e 4.
2. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. L'incaricato, previa comunicazione scritta al Responsabile, potrà autonomamente variare la propria password.

Art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono: **a)** trattati in modo lecito e secondo correttezza; **b)** raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; **c)** raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; **d)** conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4; **e)** trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati con deliberazione di Giunta Comunale, secondo lo sviluppo del sistema. Le suddette deliberazioni sono soggette alle stesse formalità previste per il presente provvedimento. In fase di prima attuazione, le telecamere saranno in numero di 6 (sei). Esse saranno posizionate secondo quanto previsto nell'allegato "A" il quale potrà essere modificato mediante l'adozione della procedura di cui sopra. Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato nel citato allegato, purché sia ubicata nella stessa via/piazza e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente da un armadio periferico di concentrazione. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 15 (quindici) giorni presso la centrale operativa. Alla scadenza di tale termine sui relativi supporti vengono



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

sovrapposte le altre immagini. Necessitando, per fini di cui al precedente comma 3, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure.

Art. 8 Informazioni rese al momento della raccolta.

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Carbonara al Ticino - Attenzione - Area videosorvegliata".
2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione del presente regolamento e delle deliberazioni della Giunta Comunale di cui al precedente art. 7, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

Art. 9 Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto: **a)** di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; **b)** di essere informato su quanto indicato all'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003; **c)** di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 3, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante.



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

Art. 10 Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale operativa, protetta dall'esterno con inferriate e dall'interno con un sistema di allarme, è situata presso la sede della Polizia Locale di Carbonara al Ticino.
2. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati.
3. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Art. 11 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 18 del D.Lgs.n.196/2003.

Art. 12 Principi di pertinenza e di non eccedenza.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs.n.196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al precedente art.7, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
3. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.
4. È vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 13 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio,



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

soprattutto del patrimonio storico del Comune di Carbonara al Ticino, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione al Responsabile.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 12, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini della Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria.
5. Nel caso in cui gli Organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 14 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati con sistema alfanumerico, dal Responsabile o dall'incaricato, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza (cassaforte) e il codice di apertura della stessa, o la chiave sarà in possesso del solo Responsabile della gestione e trattamento dei dati.
2. In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare all'incaricato di cui all'articolo 6, il codice di apertura della cassaforte in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà Responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il Responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.
3. A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:
 - a. la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
 - b. la firma dell'incaricato che ha effettuato operazioni normate dal presente regolamento.
4. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
5. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.
6. Tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 13 le immagini potranno essere conservate per un periodo massimo di 15 giorni.

Art. 15 Disposizioni varie e norma di rinvio.



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento delle funzioni Istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.Lgs.n.196/2003.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D.Lgs.n.196/2003, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale.

Art. 16 Applicazione e modifiche.

1. Il presente Regolamento si applicherà nei termini previsti dallo Statuto del Comune. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter e troveranno applicazione negli stessi termini, di cui al periodo precedente, salvo che non siano dichiarate urgenti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di eventuali modifiche.